

Ricorso n. 4)
Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: INPS- sede di

Fatto

Il sig., difeso e rappresentato dagli avv.ti e, riferisce di essere stato sottoposto a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente. Il procedimento portava all'adozione di un provvedimento sanzionatorio (in data 2 ottobre u.s.), per aver avviato al lavoro dipendente il sig. senza la prescritta registrazione sui libri regolamentari. In data 8 ottobre l'odierno ricorrente chiedeva all'INPS ed alla direzione provinciale del lavoro dil'accesso sia alla denuncia che ha determinato l'avvio del procedimento ispettivo nei confronti della ditta del ricorrente sia di altre eventuali dichiarazioni del relative alla attestazione del suo status di dipendente di altre ditte o società. La richiesta nasceva dall'esigenza di apprestare le proprie difese in giudizio contro il provvedimento sanzionatorio emesso dall'INPS.

In data 13 novembre u.s., l'amministrazione negava l'accesso ritenendo la documentazione richiesta esclusa dal diritto di accesso in base alle previsioni dell'art. 24, l. n. 241/90 e del regolamento recante la disciplina del diritto di accesso approvato con determinazione del Commissario straordinario dell'INPS n. 1951 del 16 febbraio 1994.

Contro tale diniego il sig., come sopra rappresentato e difeso, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 5 dicembre 2007, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulle citate disposizioni normative. In particolare sul regolamento dell'amministrazione del febbraio 1994 che sottrae dall'accesso "...le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscono base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi". Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, e pur nutrendo seri dubbi sulla sua legittimità, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n. 5)
Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana

Fatto

Il Sig., capitano commissario in congedo della CRI, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha impugnato il rigetto della domanda di avanzamento al grado di maggiore commissario CRI. Successivamente, in data 4 settembre 2007, l'odierno ricorrente ha formulato richiesta di accesso all'amministrazione preordinata all'ostensione della documentazione riguardante il capitano, con particolare riferimento allo stato di servizio, allo specchio di proposta avanzamento, alla relazione allegata alla proposta di avanzamento (in seguito accolta) e ai titoli prodotti dai controinteressati ai fini del suddetto avanzamento. L'amministrazione con nota interlocutoria del 20 settembre u.s. ha comunicato al sig. di aver inoltrato copia della richiesta al controinteressato, conformemente al disposto di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006. Non avendo ricevuto in seguito alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione e ritenendo pertanto formatosi il silenzio rifiuto di cui all'art. 25, l. n. 241/90, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 22 novembre la Commissione, sospendendo ogni pronuncia nel merito, ha invitato l'amministrazione a riferire circa l'avvenuta comunicazione (o meno) al controinteressato capitano

Diritto

Con nota del 26 novembre u.s., l'amministrazione, oltre ad assolvere l'incombente previsto dalla decisione interlocutoria del 22 novembre u.s., comunica e comprova di aver soddisfatto la richiesta di accesso ai documenti per come formulata dall'odierno ricorrente, determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n.7)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Consorzio di bonifica di -

Fatto

Il sig. - rappresentato e difeso dall'avv. - in qualità di proprietario di alcuni terreni nella zona in cui opera l'amministrazione resistente, riferisce di alcuni danni subiti a causa di disservizi nella distribuzione delle acque di bonifica (per l'anno 2006) di competenza del Consorzio di bonifica di

Dopo aver denunciato l'accaduto all'amministrazione resistente, in data 10 agosto u.s. inoltrava formale richiesta di accesso al Consorzio volta al rilascio di copia conforme di una serie di documenti, tra i quali la relazione tecnica redatta dal Consorzio a seguito di sopralluogo effettuato da un incaricato dell'amministrazione. Non avendo ottenuto risposta all'istanza nei trenta giorni successivi, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 12 ottobre 2007 (pervenuto lo scorso 22 novembre), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il provvedimento adottato dall'Amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie il Consorzio di bonifica di... è un ente pubblico locale e pertanto a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non è competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

Roma, 17 dicembre 2007

Ricorso n. 8)
Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione provinciale
del lavoro di

Fatto

Il sig., difeso e rappresentato dall'avv., riferisce di essere stato sottoposto a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente. Il procedimento portava all'adozione di un verbale di sospensione di un cantiere, datato 5 luglio 2007. In data 10 agosto, pertanto, il ricorrente chiedeva all'amministrazione l'accesso alla richiesta di intervento o alla segnalazione che aveva dato luogo all'accertamento ispettivo unitamente a tutti i verbali relativi alle audizioni effettuate dagli ispettori durante l'accertamento. L'amministrazione, con nota del 20 settembre 2007, negava l'accesso ai documenti richiesti, in quanto sottratti all'accesso in base agli articoli 2 (lettere b e c) e 3 (lettere b e c) del D.M. n. 757/1994. In data 28 settembre il ricorrente reiterava l'istanza di accesso, ritenendo le citate disposizioni regolamentari implicitamente abrogate dalle novelle del 2005 in materia di accesso ai documenti amministrativi. In data 23 ottobre u.s., l'amministrazione confermava il proprio diniego, ribadendo la vigenza del citato regolamento nella parte relativa all'individuazione dei documenti sottratti all'accesso. Contro tale ultimo provvedimento il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 novembre 2007, chiedendo di rendere accessibile la documentazione richiesta e negata dall'amministrazione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulle citate disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 4.11.1994, n. 757. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare le previsioni regolamentari poste a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, e pur nutrendo seri dubbi sulla loro legittimità, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.
Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n. 9)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento dei vigili del fuoco – Direzione centrale risorse umane

Fatto

Il sig., dipendente dell'amministrazione resistente con la qualifica di vigile presso il distaccamento fluviale di, in data 5 settembre ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla documentazione relativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 19, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, al collega, in servizio a

La disposizione attributiva del citato beneficio stabilisce: "Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco". La richiesta di accesso veniva motivata dall'esigenza di far valere in giudizio la disparità di trattamento posta in essere dall'amministrazione tra il ricorrente ed il controinteressato relativamente alla concessione del beneficio, evidentemente negato al Sig...

L'amministrazione nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza (avvenuta in data 7 settembre 2007), non ha dato riscontro alla stessa, determinando la formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90. Contro tale silenzio il sig.... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 10 ottobre 2007 (pervenuto il successivo 20 novembre), chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato da parte del ricorrente in data 27 ottobre u.s. In data 14 dicembre 2007, l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni. Tuttavia, attesa la genericità della formula con la quale ivi si esclude il possesso della documentazione oggetto della richiesta di accesso e del presente gravame, si ritiene che di essa non si possa tenere conto ai fini della presente decisione.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Al riguardo la scrivente Commissione rileva la titolarità in capo all'odierno ricorrente di una situazione giuridica soggettiva sufficientemente qualificata e quindi legittimante l'accesso. La circostanza addotta dal ricorrente secondo cui, nonostante ripetute richieste, il beneficio di cui all'art. 19, d.P.R. n. 1092/1973 non gli sia mai stato concesso, costituisce motivo sufficiente all'ostensione dei documenti relativi alla concessione del medesimo beneficio al collega controinteressato

Ciò appare funzionale allo svolgimento delle proprie difese nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio in merito alla disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa l'amministrazione nello svolgimento della sua azione. In tal senso, invero, la figura sintomatica dell'eccesso di potere evocata dal ricorrente, rappresenta la negazione del rispetto del principio di trasparenza (e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.), a presidio del quale il legislatore ha previsto, tra gli altri, lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Pertanto la pretesa ostensiva del ricorrente appare fondata e il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 10)
Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Agenzia del demanio – sede di ...

Fatto

Il Sig., amministratore unico della società a r.l. in data 18 giugno 2007 ha chiesto all'amministrazione resistente il rilascio di concessione temporanea a titolo oneroso dell'area demaniale sita in ..., località Non avendo ottenuto il chiesto provvedimento concessorio ed essendo a conoscenza della circostanza che l'associazione sportiva aveva ottenuto in precedenza analoga concessione, in data 23 ottobre ha chiesto l'accesso alla relativa documentazione. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 30 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio dell'amministrazione resistente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione nell'associazione sportiva Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporre il gravame una volta rispettato il disposto del citato articolo 12.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Roma, 17 dicembre 2007

Il PRESIDENTE

Ricorso n. 11)
Ricorrente: Confintesa e Federazione Intesa
contro
Resistente : Aran
Controinteressata : CISAL

Fatto

Con istanza del 14-5-2007 la Confintesa, anche a nome delle OO.SS. aderenti al personale del pubblico impiego che avevano dato formale delega, avendo ricevuto comunicazione secondo la quale essa risultava rappresentativa, per il quadriennio contrattuale normativo 2006/2009, e per il primo biennio economico 2006/2007 solo per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto all'A.R.A.N., deducendo che da elementi in suo possesso era risultata rappresentativa anche in altri comparti, di aver accesso all'esame di a) tutti gli atti istruttori relativi all'accertamento della sua rappresentatività in tutti i comparti di contrattazione e b) della rappresentatività delle altre OO.SS. organizzazioni sindacali, nonché c) alla relativa relazione tecnica degli uffici dell'Aran, e di conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento di assegnazione o sottrazione di deleghe e voti.

A seguito di risposta interlocutoria ha inviato nuova istanza il 4-6-2007 indicando specificamente la documentazione alla quale chiedeva l'accesso.

L'Aran, con nota del 3-7-2007, ha manifestato la sua disponibilità a concedere l'accesso per alcuni dei documenti richiesti (rappresentando tra l'altro che la maggior parte dei documenti di cui all'istanza suddetta in data 4.6.2007 sarebbero già in possesso della ricorrente); l'Aran ha poi rilevato che "per quanto riguarda la richiesta relativa alle schede di rilevazione delle deleghe" "ha in corso la procedura di notificazione della stessa, ex art.3 del DPR 184/2006, ai legittimi controinteressati".

La Confintesa e la Federazione Intesa, intendendo la suddetta nota del 3.7.2007 quale diniego di accesso, hanno proposto ricorso a questa Commissione; ha presentato memoria l'Aran e la controinteressata CISAL che non consente che i dati che la riguardano "vengano consegnati alla piena cognizione di altra organizzazione sindacale".

Questa Commissione, con provvedimento interlocutorio, con il quale ha dichiarato interrotto il termine per la sua decisione, ha invitato l'ARAN ad inviare una relazione sulla vicenda nonché la specificazione dei documenti per i quali ha negato l'accesso.

L'ARAN ha adempiuto, inviando relazione e memoria, con allegata numerosa documentazione; la CONFINTESA ha prodotto memoria.

Diritto

La CISAL in memoria ha dedotto: che se essa è controinteressata sarebbero controinteressati tutti gli altri sindacati; che la richiesta ha ad oggetto atti che non possono considerarsi amministrativi, dal momento che nel processo di contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego è stata disciplinata, con d.leg. n.165/01, la misurazione della rappresentatività sindacale, materia nella quale sia l'Amministrazione che l'ARAN agiscono "iure privatorum"; che l'accesso, come richiesto, concreterebbe ingerenza, non consentita per decisione del Comitato Paritetico, nella mappatura degli altri sindacati.

L'ARAN in memoria ha dedotto la mancata notifica del ricorso a tutti i controinteressati, ma, in particolare, ha allegato dichiarazione degli altri controinteressati, da essa interpellati, di non consentire l'accesso.

Il diniego di accesso riguardo parte dei documenti richiesti è fondato sui seguenti rilievi punti 1 e 5, concernenti le schede di rilevazione delle deleghe : le schede sono state inviate a tutte le OOSS, come da circolare dell'ARAN; ha replicato la ricorrente che l'accesso serve per verificare se le schede ricevute siano tutte; punti 2, 4 e 6, concernenti la corrispondenza intercorsa con le Amministrazioni nelle fasi di rilevazione dei dati associativi e dei dati elettorali: la corrispondenza non riguarda le schede, ma la corretta applicazione delle indicazioni concernenti il procedimento contenute nella circolare dell'ARAN: ha replicato la ricorrente che, pur trattandosi di atti interni al procedimento, servono ad accertare la correttezza delle decisioni assunte dalle Amministrazioni e la corrispondenza delle operazioni a quanto previsto nella circolare;

punto 3 , concernente i verbali delle Commissioni elettorali : i verbali e i dati delle votazioni sono stati già consegnati alle OOSS; punti 7, 8 e 9, concernenti le schede di certificazione dei dati associativi ed elettorali predisposti dal Comitato paritetico per la certificazione dei dati stessi e i verbali di tale Comitato relativi ai propri lavori : tali documenti sono già in possesso della istante quale componente del Comitato. Nella relazione l'ARAN aggiunge che dei documenti richiesti parte sono sottratti all'accesso in base al regolamento del Comitato paritetico e parte sono già in possesso dell'istante, che ha anche proposto ricorsi al giudice competente;

punto 10, concernente :

la delibera del 9-5-2007 del Comitato direttivo dell'ARAN di accertamento delle OOSS rappresentative per il biennio 2006/7: è in corso la procedura di notificazione ai controinteressati: ha replicato la ricorrente che non si può ricorrere a detta procedura perché gli atti concernono numeri e non soggetti individuati, comunque si potrebbero depennare i soggetti o chiedere al Garante per i dati personali.

analogo discorso è stato fatto riguardo le schede di rilevazione delle deleghe;

riguardo i verbali elettorali risulta che siano già in possesso dell'istante.

In particolare, con la memoria in data 23.11.2007, l'Aran ha poi specificato che Confintesa è a conoscenza di tutti i dati da lei richiesti avendo presentato più ricorsi avverso la sua esclusione dalla rappresentatività, tutti respinti dal Tribunale. Nella difesa l'Aran ha depositato tutta la documentazione relativa alle deleghe e ai voti che Confintesa e Federazione Intesa lamentavano non essere stati correttamente attribuiti, sicché tale documentazione è già tutta in possesso di Confintesa in quanto depositata nei fascicoli relativi alle cause.

Di conseguenza, Confintesa sarebbe sostanzialmente già in possesso di tutta la documentazione richiesta, compresa la delibera di accertamento della rappresentatività assunta dal Comitato Direttivo dell'Aran il 9 maggio 2007. E la relazione tecnica di attribuzione di voti e deleghe non esiste perché dopo la trasmissione all'Aran da parte del Comitato Paritetico del verbale di avvenuta certificazione e dei singoli atti di certificazione, sottoscritti o meno dall'organizzazione interessata, l'Aran si limita ad un puro calcolo matematico.

Infine, la richiesta di accesso di Confintesa alla intera documentazione relativa all'accertamento della rappresentatività in tre comparti di contrattazione pubblica, "prefigura un controllo dell'intero operato dell'Agenzia, che per legge è il contenitore della raccolta dei dati e parte garante nell'accertamento della rappresentatività, nonché dell'operato del Comitato Paritetico, che è soggetto distinto dall'Agenzia". La messa a disposizione di tale intera documentazione comporterebbe in sostanza la messa a disposizione della dotazione informatica di un intero ufficio dell'Aran, paralizzandone l'operatività.

La Commissione, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria svolta, ritiene che il ricorso sia infondato.

A seguito della innovazioni apportate alla legge n. 241 del 1990 dalla legge n. 15 del 2005, ai fini dell'ammissibilità dell'accesso ai documenti amministrativi non è più sufficiente (come nel vecchio ordinamento) la titolarità di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 1 d.P.R. n. 352 del 1992), da "specificare ed, ove occorra, comprovare" (art. 3 d.P.R. cit.) da parte dell'interessato all'accesso: è ora necessario, quale ulteriore qualificazione dell'interesse in argomento, la sua attualità (oltre che la sua corrispondenza ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso).

Si rileva al riguardo che, come correttamente rilevato dall'Aran, la richiesta di accesso di Confintesa alla intera documentazione relativa all'accertamento della rappresentatività in tre comparti di contrattazione pubblica riguarda centinaia di documenti contenuti nella dotazione informatica di un intero ufficio dell'Aran stessa: tale richiesta, come tale, appare preordinata al controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, obiettivo questo interdetto dal comma 3 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005.

Con riferimento al ricorso in esame, in considerazione di quanto sopra esposto e di quanto risultante dallo stesso ricorso, non si ravvisa poi l'attualità dell'interesse di Confintesa riguardo l'istanza di accesso proposta, anche in considerazione del fatto, tra l'altro, che la documentazione richiesta risulterebbe già in suo possesso.

Il ricorso proposto da Confintesa e Federazione Intesa, pertanto, va rigettato.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)
Ricorrente: sig....
contro

Resistente : Commissione Esaminatrice presso l'Assemblea Regionale Siciliana

Fatto

Con istanza in data 15.10.2007 il sig....., candidato al concorso per 11 posti di consigliere parlamentare presso l'Assemblea della regione siciliana, ha chiesto l'accesso ai propri elaborati concorsuali con le relative valutazioni, nonché alla graduatoria dei candidati ammessi a sostenere le prove tecniche ed orali.

Con nota del 22.10.2007 la Commissione di esami ha risposto: che aveva stabilito, ai sensi dell'art. 16, comma quarto, del Regolamento dei concorsi della Regione, il differimento dell'accesso al termine della procedura di concorso, e che si riservava di informare l'istante di detta data per l'esercizio dell'accesso; che la graduatoria era affissa nell'Albo del Servizio del personale presso l'Assemblea siciliana.

Avverso tale nota il, con atto del 23.11.2007, protocollato il 28.11.2007, assumendo che la nota stessa gli era pervenuta il 29.10.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

L'Assemblea Regionale Siciliana ha fatto pervenire a questa Commissione una nota, datata 6.12.2007, con la quale ha precisato la sua natura di organo legislativo e che le sue determinazioni amministrative "non rientrano in alcun modo tra gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per i quali è competente" questa Commissione.

L'Assemblea Regionale ha rappresentato altresì di aver comunicato all'avv....., con raccomandata A.R. in data 5.12.2007, la possibilità di effettuare l'accesso richiesto "secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto presidenziale 13 novembre 2006 "Regolamento dei concorsi dell'Assemblea regionale siciliana".

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/1990 dispone che " decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27". Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana.

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)
Ricorrente: sig.
contro

Resistente : Ordine degli Architetti della Provincia di

Fatto

Con istanza in data 29.10.2007 il sig..... ha chiesto l'accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine (degli architetti della provincia di) del – verbale n., punto n.- “relativo alle procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto : determinazioni”.

Con nota del 27-11-2007 il Presidente del Consiglio dell'Ordine non ha negato l'accesso ma ha affermato che “che la richiesta verrà evasa subordinatamente al versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso, così come stabilito dalla delibera del 3 maggio 2007 dello scrivente Ordine”.

Avverso tale nota il sig....., con atto datato 1-12-2007, ha proposto ricorso a questa Commissione. Con memoria in data 5.12.2007 l'Ordine degli Architetti ha eccepito l'incompetenza della Commissione a decidere sui ricorsi riguardanti le richieste di accesso presentate nei confronti degli ordini professionali.

Nel merito ha affermato che la delibera del 3 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine sui costi dell'accesso “ è perfettamente regolare nonché legittima, non è mai stata impugnata in sede giurisdizionale ed è quindi efficace ad ogni effetto, con la conseguenza che la sua eventuale disapplicazione comporterebbe responsabilità del soggetto che non vi si conformasse”.

Diritto

Sull'eccezione di incompetenza della Commissione a decidere il ricorso in esame si osserva che, ai sensi dell'art. 25 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il difensore civico è competente per ambito territoriale riguardo gli atti di diniego, espresso o tacito, delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali: nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato la competenza è di questa Commissione, intendendosi necessariamente per “Stato” tutte le amministrazioni diverse da quelle comunali, provinciali e regionali soggette alla disciplina della citata legge n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi, tenuto conto della nozione di “pubblica amministrazione” di cui all'art. 22, comma 1, lett.e) della stessa legge n. 241.

Al riguardo, si segnala un'importante decisione del TAR Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2007 n. 2403 con la quale, in una controversia che vedeva coinvolto l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, il TAR non ha certo dubitato della competenza di questa Commissione a decidere il ricorso ma ha espressamente precisato che la decisione della Commissione, se non impugnata, assume “carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione”.

Nel merito si osserva quanto segue.

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta: infatti, come specificato nell'istanza, il sig..... ha chiesto un verbale del Consiglio dell'Ordine attinente ad un procedimento che lo riguarda personalmente.

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Sull'illegittimità della richiesta del Consiglio dell'Ordine del pagamento complessivo di euro 70,00 per l'esercizio del diritto di accesso, la Commissione non può che ribadire quanto già affermato con le decisioni in data 9.7.2007 e 22.11.2007.

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi" dispone che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura". Alla luce di tale disposizione, con la quale si sottolinea che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura, il previo "versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso" appare eccessivo anche in considerazione del documento richiesto (un verbale del Consiglio).

Come più volte affermato da questa Commissione, l'art. 25, comma 1, della legge 241/90 stabilisce il principio della gratuità del diritto di accesso precisando, peraltro, che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è, pertanto, esercitabile soltanto a mezzo di rimborso delle spese di riproduzione del documento, la cui misura è stabilita dalle singole amministrazioni, sulla base, nei casi in cui è applicabile, della direttiva prot. UCA n. 27720/928/46 del 19 marzo 1996.

Si segnala infine che questa Commissione, con la decisione in data 22.11.2007, ha altresì precisato che richiedere una prestazione patrimoniale non dovuta può comportare responsabilità di vario tipo. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007.

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)
Ricorrente: sig....
contro

Resistente : Ordine degli Architetti della Provincia di

Fatto

Con istanza in data 17.10.2007 il sig. ha chiesto l'accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine (degli architetti della provincia di) del – verbale n., punto n.- relativo alle modalità di convocazione assemblea bilancio: "ratifica".

Con nota del 16-11-2007 il Presidente del Consiglio dell'Ordine ha negato l'accesso affermando che la motivazione della relativa richiesta, consistita nella sola locuzione "ai sensi di tutela legale e integrazione dell'atto di denuncia-querela", non esprimeva la ricorrenza di un interesse concreto all'accesso.

Avverso tale nota il sig...., con atto datato 21-11-2007 e pervenuto il 26-11-2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Con memoria in data 5.12.2007 l'Ordine degli Architetti ha eccepito l'incompetenza della Commissione a decidere sui ricorsi riguardanti le richieste di accesso presentate nei confronti degli ordini professionali.

Nel merito ha ribadito che il diniego di accesso è giustificato dalla genericità della richiesta di accesso del sig.che non permette "l'individuazione del presunto diritto leso".

Diritto

Sull'eccezione di incompetenza della Commissione a decidere il ricorso in esame si osserva che, ai sensi dell'art. 25 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il difensore civico è competente per ambito territoriale riguardo gli atti di diniego, espresso o tacito, delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali : nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato la competenza è di questa Commissione, intendendosi necessariamente per "Stato" tutte le amministrazioni diverse da quelle comunali, provinciali e regionali soggette alla disciplina della citata legge n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi, tenuto conto della nozione di "pubblica amministrazione" di cui all'art. 22, comma 1, lett.e) della stessa legge n. 241.

Al riguardo, si segnala un'importante decisione del TAR Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2007 n. 2403 con la quale, in una controversia che vedeva coinvolto l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, il TAR non ha certo dubitato della competenza di questa Commissione a decidere il ricorso ma ha espressamente precisato che la decisione della Commissione, se non impugnata, assume "carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione".

Nel merito si osserva quanto segue.

Il ricorrente deduce, nel ricorso, che la sua istanza di accesso deve ritenersi sufficientemente giustificata dalla circostanza di non essere stato, pur essendo iscritto all'Ordine degli Architetti di..., convocato per partecipare all'assemblea.

Il ricorso è fondato.

Il sig..... ha motivato meglio nel ricorso le ragioni della sua istanza di accesso: peraltro, tali ragioni risultavano già in precedenza rilevato che il fatto stesso di essere iscritto all'Ordine attribuisce al ricorrente il diritto di partecipare all'assemblea

Esiste, infatti, un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, essendo indubbiamente diritto di un appartenente all'Ordine, che non sia stato convocato per un'assemblea accertare le modalità utilizzate per la convocazione, e quindi avere copia della parte del verbale assembleare, nel quale si indica quali modalità siano state seguite.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007.

IL PRESIDENTE